

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

(L.R. 15/2015)

Ex Provincia Regionale di Agrigento

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	Pag. 2
Art. 2 – Istituzione Albo dei legali esterni	Pag. 2
Art. 3 – Requisiti inserimento nell'elenco.....	Pag. 3
Art. 4 - Iscrizione all'Albo.....	Pag. 4
Art. 5 – Utilizzo dell'Albo.....	Pag. 5
Art. 6 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Albo.....	Pag. 5
Art. 7 - Disciplinare d'incarico.....	Pag. 6
Art. 8 - Attività di domiciliazione.....	Pag. 8
Art. 9 - Registro incarichi.....	Pag. 8
Art. 10- Cancellazione Albo.....	Pag. 8
Art. 11- Pubblicità	Pag. 9
Art. 12- Privacy.....	Pag. 9
Art. 13- Norma di salvaguardia.....	Pag. 9
Art. 14- Norma di rinvio.....	Pag. 9
Art. 15– Norma Finale.....	Pag. 10

ART. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità, le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione. Stabilisce, altresì, le condizioni giuridiche ed economiche caratterizzanti l'incarico di patrocinio legale.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Libero Consorzio Comunale in occasione di ogni singola vertenza, sia essa di natura stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità Giurisdizionali, in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
3. E' consentito affidare incarichi professionali esterni soltanto per le prestazioni che non possono essere espletate dall'Avvocatura interna per la concomitanza con altre indifferibili scadenze/termini connesse a procedimenti/atti, per la notevole quantità di procedimenti in corso, per questioni di particolare delicatezza e rilevanza o per la particolare tecnicità e complessità delle questioni giuridiche sottese.
4. E' altresì consentito affidare incarichi professionali esterni nei casi in cui sia inopportuno che la difesa dell'Ente sia svolta dai legali interni all'Ente a causa della sussistenza di ragioni di potenziale o reale incompatibilità o di conflitto di interessi.

ART. 2

Istituzione dell'Albo dei legali esterni

In via di prima attuazione l'Ente procederà, a cura del Dirigente dell'Ufficio legale, alla comunicazione agli Ordini Professionali della pubblicazione, di un Avviso pubblico sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'Ente di istituzione di apposito Albo aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, per l'affidamento degli incarichi legali esterni.

Le istanze e la documentazione allegata possono essere inviate mediante PEC all'indirizzo riportato sul sito istituzionale dell'Ente o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

Sul plico dovrà essere apposta la dicitura "Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per l'inserimento nell'Albo dei professionisti per l'attività di assistenza legale dell'Ente"

La tenuta ed il relativo aggiornamento dell'Albo sono demandati al Responsabile dell'Ufficio Legale secondo le modalità di seguito descritte.

1. L'albo è unico suddiviso in sezioni distinte per tipologia di Contenzioso:

- **Sezione A - Contenzioso Amministrativo - Contabile**

Assistenza e patrocinio presso Magistrature Amministrative: Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche - Corte dei Conti

- **Sezione B - Contenzioso Civile - Lavoristico**

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale Ordinario - Tribunale quale Giudice del Lavoro - Corte di Appello - Cassazione Civile.

- **Sezione C – Contenzioso Penale**

Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace - Tribunale – Corte di Appello – Corte d'Assise di Appello – Cassazione Penale.

- **Sezione D – Contenzioso Tributario**

Assistenza e patrocinio presso: Corte di Giustizia Tributaria 1° e 2° grado – Cassazione

2. L'iscrizione all'Albo avviene su richiesta del professionista, singolo o associato, ed è consentita con accettazione di tutte le clausole del presente Regolamento.

3. Il suddetto Albo sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.

4. L'iscrizione all'Albo consegue all'esame sulla regolarità e completezza delle istanze pervenute e della documentazione allegata, da effettuarsi a cura dell'Ufficio legale

5. I nominativi dei professionisti richiedenti l'iscrizione, ritenuti idonei, i cui requisiti dichiarati consentono l'iscrizione, sono inseriti nell'Albo in ordine alfabetico.

L'iscrizione non costituisce in alcun modo giudizio di adeguatezza, valore sulla professionalità, né graduatoria di merito.

6. Il singolo professionista, gli studi associati e le società di professionisti potranno chiedere l'iscrizione in tre sezioni. Verrà escluso il singolo professionista che abbia richiesto l'iscrizione a più di tre sezioni.

7. In via del tutto eccezionale, e dandone adeguata motivazione, l'Amministrazione ha la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non inseriti nell'Albo per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, **ai quali verranno riconosciuti, in ogni caso, per la prestazione professionale, i minimi previsti dalle tariffe forensi vigenti al momento del conferimento dell'incarico, nel rispetto della legge n. 49/2023 sull'equo compenso.**

ART. 3

Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Nell'Albo possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

1. possesso della cittadinanza italiana, salvo equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. capacità a contrarre con la P.A.;
4. di non essere incorso in sanzioni disciplinari;

5. iscrizione all'Albo professionale degli avvocati da almeno 5 (cinque) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno 3 (tre) anni per l'inserimento nella sezione relativa al contenzioso civile e tributario;
6. assenza di conflitto di interesse in ordine all'incarico affidato, in relazione anche a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense;
7. non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
8. di essere in possesso dell'obbligatoria assicurazione RC professionale.

ART. 4

Iscrizione all'Albo

L'iscrizione ha luogo previa domanda del professionista interessato o dal rappresentante legale dello studio associato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal curriculum.

L'istanza, su modello predisposto dall'Amministrazione, sottoscritta dal professionista o dal rappresentante legale, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. Autocertificazione, con la modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, di iscrizione all'Albo Professionale presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni, di insussistenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non aver riportato condanne penali e di non avere subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
2. Indicare l'eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso e relativa data;
3. Curriculum vitae e professionale con l'indicazione delle esperienze e/o specializzazioni nella materia della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione.
4. Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Libero Consorzio Comunale di Agrigento per la durata del rapporto instaurato e per il semestre successivo alla cessazione dell'incarico.
5. Dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dall'art. 20 del D.Lgs. 39/2013
6. Dichiarazione che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs 165/2001
7. Dichiarazione di accettare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione.
8. Copia del codice fiscale e della partita IVA

9. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

10. Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi tutti i professionisti che lo studio intenderà coinvolgere nello svolgimento di eventuali incarichi. Quanto previsto al punto 5 e 6 dovrà, invece, riferirsi a tutti i professionisti dello studio.

L'eventuale presenza di condizioni ostative all'iscrizione o l'eventuale diniego viene comunicato formalmente.

I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare periodicamente aggiornamenti dei loro curricula e della documentazione annessa.

L'ente si riserva, inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

ART. 5

Utilizzo dell'Albo

1. L'acquisizione delle candidature e l'inserimento negli elenchi non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine all'eventuale conferimento di incarichi professionali.

2. La formazione dell'Albo è finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali, in caso di impossibilità di costituzione a mezzo dell'Avvocatura interna

3. L'ente , di norma provvederà ad affidare gli incarichi di patrocinio nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità tra i legali, individuando di volta in volta cinque nominativi in ordine alfabetico nella sezione di competenza ai quali verrà chiesto di formulare una offerta economica che, **in relazione al valore della causa tenga conto dei valori medi tariffari dello scaglione di riferimento disposti dal DM n. 147 del 13/08/2022 e s.m.i. con la riduzione unica percentuale che sarà offerta dal legale e che in ogni caso non potrà essere inferiore ai minimi tariffari nel rispetto della legge n. 49/2023 sull'equo compenso.**

ART. 6

Affidamento degli incarichi agli iscritti all'Albo

Gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti con Determinazione del Presidente dell'Ente.

La scelta del professionista a cui affidare l'incarico sarà effettuata in base all'offerta economica fatta pervenire dai cinque professionisti scelti di volta in volta in ordine alfabetico , iscritti nell'elenco nella sezione di competenza, specializzati nella materia oggetto del contenzioso, che abbiano manifestato la disponibilità ad assumere l'incarico nel rispetto dei seguenti principi:

1. Rotazione tra gli iscritti nell'albo;
2. Specializzazioni ed esperienze;
3. Per le Giurisdizioni Superiori, è richiesta la relativa abilitazione al patrocinio;
4. Casi di consequenzialità e di complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
5. Di avere svolto precedenti incarichi con esito favorevole per le Pubbliche Amministrazioni;
6. Assenza di conflitto d'interessi con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense;
7. E' sempre obbligo del Dirigente dell'Ufficio legale, prima di individuare il legale, acquisire l'offerta economica proposta dal professionista che dovrà pervenire in busta chiusa;
8. L'offerta economica non potrà comunque essere inferiore ai minimi tariffari previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 e succ. m.i.
9. Qualora l'offerta economica dovesse risultare paritaria la scelta verrà effettuata previo esperimento di sorteggio.

Espletata la procedura il Dirigente dell'Ufficio legale predisporrà la proposta di determinazione da sottoporre al Presidente dell'Ente per la sua Determinazione di affidamento dell'incarico legale, per poi darne comunicazione all'interessato.

Non possono essere conferiti incarichi a professionisti che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione.

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Libero Consorzio Comunale di Agrigento per conto terzi, pubblici o privati.

Non possono, altresì, essere incaricati professionisti che non abbiano svolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati dall'Amministrazione.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto.

Nel caso in cui un giudizio dovesse proseguire nei giudizi successivi, per continuità di difesa, l'incarico verrà affidato al professionista che ha seguito il giudizio in primo grado.

Il Libero Consorzio Comunale si riserva di nominare professionisti diversi da quelli incaricati in precedenti gradi di giudizio ove sussistano motivazioni di opportunità, anche a seguito di motivato diverso gradimento del professionista precedentemente nominato.

Per gli incarichi conferiti si procederà alla pubblicazione nella speciale sezione "Amministrazione Trasparente" del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

ART. 7

Disciplinare d'incarico

L'incarico si intenderà perfezionato con la sottoscrizione del disciplinare d'incarico che codificherà i diritti ed gli obblighi del professionista e dovrà espressamente prevedere:

1. l'oggetto dell'incarico ;
- 2. Il compenso professionale;**
3. La spesa così determinata non potrà essere variata in aumento per tutta la durata del giudizio, salvo che per sopravvenuta e comprovata maggiore onerosità delle prestazioni rispetto a quelle inizialmente previste, opportunamente relazionate e documentate a cura del professionista incaricato. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre, determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista;
4. l'obbligo del professionista di aggiornare costantemente l'Ente sullo stato in generale del contenzioso affidatogli con l'indicazione dell'attività posta in essere, trasmettendo con tempestività la relativa documentazione e copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
5. l'obbligo del professionista incaricato di comunicare l'eventuale rischio di soccombenza;
6. l'obbligo del legale incaricato, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, a rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio;
7. l'obbligo del professionista incaricato a predisporre un parere scritto in ordine alla convenienza ed utilità per l'Amministrazione di addivenire ad una eventuale proposta di transazione giudiziale, senza che questa comporti oneri aggiuntivi per la stessa;
8. L'indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa per gli eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
9. L'obbligo del professionista, preventivamente all'invio della fattura elettronica, di inviare notula pro forma all'Ufficio legale che verificherà la corrispondenza della stessa con riferimento a quanto pattuito in occasione dell'incarico;
10. *Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento si impegna a pagare all'avvocato incaricato le parcelle che questi emetterà in acconto e/o a saldo entro il trentesimo giorno del ricevimento delle stesse;*
11. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento è tenuto a corrispondere all'avvocato l'importo risultante dal contratto indipendentemente dalla liquidazione giudiziale delle spese e dell'onere di refusione posto a carico della controparte. Qualora l'importo liquidato giudizialmente fosse superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore del legale, se recuperata dalla controparte a cura del medesimo professionista incaricato;
12. Le spese relative all'iscrizione della causa a ruolo, contributo unificato, bolli, imposta registro, ecc. sono a carico del Libero Consorzio Comunale e il Professionista incaricato sarà tenuto a far pervenire le pezze giustificative;

13. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico legale, previa comunicazione da dare a mezzo PEC o con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, nei limiti fissati con la determinazione di incarico;
14. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti fissati con la richiamata determina di incarico;
15. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento si obbliga a fornire tempestivamente, per tramite i propri uffici, ogni informazione, atti e documenti utili all'espletamento dell'incarico e richiesti dal legale.

ART. 8

Attività di domiciliazione

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la fattura sarà emessa dal professionista incaricato e la spesa sarà a carico dell'Amministrazione.

ART. 9

Registro degli incarichi

Il Responsabile dell'Ufficio legale provvederà, oltre alla tenuta e revisione dell'Albo alla tenuta di un apposito Registro, anche informatico, degli incarichi legali affidati nel quale dovranno essere annotati:

- tutti gli incarichi conferiti con le generalità del professionista;
- oggetto dell'incarico;
- estremi dell'atto di incarico;
- I corrispondenti oneri finanziari;
- Risultati ottenuti in termini di vittorie o di soccombenza per l'Ente

ART. 10

Cancellazione dall'Albo

Il Dirigente dell'Ufficio legale dispone la cancellazione dall'Albo dei professionisti e degli studi associati che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo rifiutato ad accettare un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;

- abbiano promosso giudizi avverso l'Ente o assunto incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente;
- abbiano formalizzato la propria richiesta di cancellazione dall'Albo.

ART: 11

Pubblicità

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente alla Sezione "*Regolamenti*"
2. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati, a cura del responsabile dell'Ufficio legale sul sito istituzionale " Amministrazione Trasparente" in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013.

ART. 12

Privacy

Ai sensi del Regolamento Europeo (UE) GDPR 2016/679 il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione dell'elenco dei professionisti ed alla assegnazione di incarichi di assistenza legale giudiziale nell'interesse dell'ente; il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopracitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati;

I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il l'Ufficio Legale;

Il Responsabile dei dati è individuato nel responsabile del procedimento.

ART. 13

Norma di salvaguardia

Gli incarichi professionali affidati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere regolati dal disciplinare di incarico, a suo tempo sottoscritto, fino al termine dell'incarico.

ART. 14

Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla norma vigente in materia ed al Codice deontologico forense.

ART. 15

Norma Finale

L'iscrizione all'Albo non comporta l'attivazione di alcuna procedura concorsuale. Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, essendo l'abilitazione professionale, il curriculum professionale e le condizioni descritte all'art. 3 elementi sufficienti e necessari per l'iscrizione e la conseguente valutazione ai fini del conferimento dell'incarico.